

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN QUALSIASI PAESE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O REGOLAMENTAZIONI APPLICABILI IN TALE PAESE

**Offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di**  
**I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**  
**promossa da**  
**IMA BidCo S.p.A.**

\* \* \*

**Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF") e dell'art. 37 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti"), avente a oggetto l'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle azioni ordinarie di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.**

*Bologna, 10 novembre 2020* – Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti, a seguito del perfezionamento, in data odierna, delle seguenti operazioni:

- (i) l'acquisto da parte di May Holding S.à r.l. (lo "**Sponsor Finanziario**"), tramite May S.p.A. ("**May**"), in qualità di acquirente designato, di n. 188.792 azioni di Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. ("**Sofima**"), rappresentative del 19,070% del capitale sociale di Sofima e del 41,414% dei relativi diritti di voto<sup>1</sup>, vendute dai seguenti soci di Sofima: 4emme S.r.l., Alva S.p.A., Amca S.r.l., Cofiva S.A., Ipercubo S.r.l., Lefa S.r.l., Mefa S.r.l. e P.M. Investments S.r.l., su basi non proporzionali al numero di azioni dagli stessi detenute (collettivamente, i "**Venditori**") (l' "**Acquisizione**"); e
- (ii) la sottoscrizione tra i Venditori, Fariniundici S.p.A. (unitamente ai Venditori, gli "**Azionisti di Sofima**"), lo Sponsor Finanziario, May, Sofima, SEV Holding S.p.A. (il "**Veicolo Management**") (una società veicolo partecipata da taluni amministratori e *manager* di IMA che investirà in Sofima prima del completamento dell'Offerta, come di seguito definita) e CO.FI.M.A. S.p.A. ("**FamCo**") (una società di nuova costituzione nella quale gli Azionisti di Sofima conferiranno, dopo il completamento dell'Offerta (come di seguito definita), le proprie partecipazioni in Sofima), di un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**") contenente pattuizioni concernenti, *inter alia*, la gestione congiunta di Sofima e della società dalla stessa indirettamente controllata I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (l' "**Emittente**" o "**IMA**");

IMA BidCo S.p.A. (l' "**Offerente**"), soggetto designato a promuovere l'Offerta dalle Persone che Agiscono di Concerto (come di seguito definite), comunica che si sono verificati i presupposti di legge per la promozione da parte dell'Offerente di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a), e 109 del TUF (l' "**Offerta**") sulle azioni ordinarie di IMA (codice ISIN IT0001049623), società con azioni quotate sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario ("**MTA**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").

Di seguito sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

A seguito della pubblicazione della presente comunicazione (la "**Comunicazione**"), l'Offerente

---

<sup>1</sup> Fermo restando che, ai sensi del Patto Parasociale, le parti hanno convenzionalmente determinato che May abbia il diritto di esprimere il 49% del totale dei relativi diritti di voto. In ogni caso, nell'ipotesi in cui si verifichi un'integrale adesione all'Offerta da parte degli azionisti dell'Emittente, allo Sponsor Finanziario spetterà una percentuale in termini di diritti di voto pari al 49%.

trasmetterà nei termini di legge alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) il documento di offerta (il “**Documento di Offerta**”) destinato alla pubblicazione, cui si rinvia per una compiuta descrizione e valutazione dell’Offerta.

## 1. I soggetti partecipanti all’Operazione

### 1.1 L’Offerente e i suoi controllanti

L’Offerente è IMA BidCo S.p.A., società per azioni di diritto italiano con socio unico, avente sede legale in Via Luigi Carlo Farini 11, 40124 Bologna, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA n. 03891601209. L’Offerente è un veicolo societario, costituito in data 23 settembre 2020 allo scopo di promuovere l’Offerta in qualità di soggetto a ciò designato da parte delle Persone che Agiscono di Concerto (come di seguito definite).

Di seguito si fornisce una descrizione della catena partecipativa dell’Offerente.

Il capitale sociale dell’Offerente è interamente detenuto da Sofima Holding S.p.A. (“**Sofima Holding**”), società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Via Luigi Carlo Farini 11, 40124 Bologna, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA n. 03889841205.

Il capitale sociale di Sofima Holding è interamente detenuto da Sofima PIK S.p.A. (“**Sofima PIK**”), società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Via Luigi Carlo Farini 11, 40124 Bologna, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA n. 03888711201. Alla data della presente Comunicazione (la “**Data della Comunicazione**”), Sofima PIK è proprietaria di una partecipazione pari a n. 22.295.194 azioni IMA, pari a circa il 51,594% del relativo capitale sociale e al 66,956% dei relativi diritti di voto.

Il capitale sociale di Sofima PIK è interamente detenuto da Sofima, società per azioni di diritto italiano, avente sede legale in Via Luigi Carlo Farini 11, 40124 Bologna, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA n. 02444341206.

Alla Data della Comunicazione, Sofima è partecipata da una pluralità di azionisti (*i.e.* gli Azionisti di Sofima e May), nessuno dei quali detiene individualmente una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile e 93 del TUF.

Si rammenta che, in data odierna, gli Azionisti di Sofima, lo Sponsor Finanziario, May, Sofima, il Veicolo Management e FamCo (congiuntamente, i “**Pattisti**”) hanno sottoscritto il Patto Parasociale, le cui pattuizioni concernono, tra le altre, la gestione congiunta di Sofima e, indirettamente, di IMA da parte degli Azionisti di Sofima e di May (i “**Pattisti Controllanti**”), nonché limiti al trasferimento delle relative azioni. Per ogni ulteriore informazione relativa al Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali già pubblicate in data 2 agosto 2020, ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet di IMA - sezione investitori - <https://ima.it/it/investitori/> e disponibili altresì sul sito internet della CONSOB [www.consob.it](http://www.consob.it), le quali saranno aggiornate con informazioni di similare tenore nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet di IMA.

Si riportano di seguito le percentuali di partecipazione nel capitale sociale di Sofima e dei relativi diritti di voto di titolarità degli azionisti di Sofima alla Data della Comunicazione:

Azionista Sofima	Categoria di azioni	% capitale sociale detenuto alla Data della Comunicazione	% diritti di voto detenuti alla Data della Comunicazione (*)
May S.p.A.	B	19,070%	41,414% <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Fermo restando che, ai sensi del Patto Parasociale, le parti hanno convenzionalmente determinato che May abbia il diritto di esprimere il 49% del totale dei relativi diritti di voto. In ogni caso, nell’ipotesi in cui si verifichi un’integrale adesione

Alva S.p.A.	A	23,004%	16,653%
Amca S.r.l.	A	6,646%	4,811%
Ipercubo S.r.l.	A	4,055%	2,936%
Lefa S.r.l.	A	6,646%	4,811%
Mefa S.r.l.	A	7,051%	5,104%
4emme S.r.l.	A	4,644%	3,362%
PM Investments S.r.l.	A	6,595%	4,774%
Cofiva S.A.	A	21,278%	15,404%
Fariniundici S.p.A.	A	1,010%	0,731%

\* Determinata tenendo conto dei diritti speciali di categoria previsti dall'art. 5 dello statuto sociale di Sofima e fermo restando che, ai sensi del Patto Parasociale, le parti hanno convenzionalmente determinato che May abbia il diritto di esprimere il 49% del totale dei relativi diritti di voto.

Si riportano di seguito i dati degli azionisti di Sofima alla Data della Comunicazione, con indicazione dei relativi soggetti direttamente o indirettamente controllanti:

- (i) May S.p.A., società di diritto italiano con sede in Via San Primo 4, 20121 Milano, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 11366230966, i cui controllanti ultimi sono (a) BC European Capital X LP fondo gestito da BCEC Management X Limited, una società di Guernsey, con sede legale al Piano 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, GUERNSEY, GY1 4LY e (b) BC Partners Fund XI, fondo gestito da BC Partners Management XI Limited, una società di Guernsey con sede legale al Piano 2, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port, GUERNSEY, GY1 4LY;
- (ii) Alva S.p.A. (“**Alva**”), società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Via Luigi Carlo Farini 11, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 01471140390, partita IVA 02023191204, controllata da Alberto Vacchi, nato a Bologna il 17 febbraio 1964, codice fiscale VCCLRT64B17A944W;
- (iii) Amca S.r.l. (“**Amca**”), società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Via Luigi Carlo Farini 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03605211204, controllata da Alessandra Schiavina, nata a Bologna il 23 febbraio 1964, codice fiscale SCHLSN64B63A944D;
- (iv) Ipercubo S.r.l. (“**Ipercubo**”), società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Via Luigi Carlo Farini 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 02375621204, controllata da Andrea Malagoli, nato a Modena il 30 settembre 1965, codice fiscale MLGNDR65P30A944F257K;
- (v) Lefa S.r.l. (“**Lefa**”), società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Via Luigi Carlo Farini 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03605231202, controllata da Lorenza Schiavina, nata a Bologna il 17 dicembre 1962, codice fiscale SCHLNZ62T57A944S;
- (vi) Meffa S.r.l. (“**Mefa**”), società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Via Luigi Carlo Farini 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03605221203, controllata da Maria Carla Schiavina, nata a Bologna il 29 marzo 1965, codice fiscale SCHMCR65C69A944V;
- (vii) 4emme S.r.l. (“**4emme**”), società di diritto italiano, con sede legale in Bologna, Via Luigi Carlo Farini 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03636680369, controllata da Stefano Malagoli, nato a Modena il 26


---

all’Offerta da parte degli azionisti dell’Emittente, allo Sponsor Finanziario spetterà una percentuale in termini di diritti di voto pari al 49%.

dicembre 1957, codice fiscale MLGSFN57T26F257P;

- (viii) PM Investments S.r.l. (“**PM Investments**”), società di diritto italiano, con sede legale in Modena, Strada delle Fornaci 20/1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 01512770353, controllata da Maurizia Malagoli, nata a Modena il 4 giugno 1954, codice fiscale MLGMRZ54H44AF257M;
- (ix) Cofiva S.A. (“**Cofiva**”), società di diritto lussemburghese, con sede legale in Rue Jean Piret n. 1, Lussemburgo, numero di iscrizione al Registro delle Imprese del B50644, controllata da Gianluca Vacchi, nato a Bologna il 5 agosto 1967, codice fiscale VCCGL67M05A944M; e
- (x) Fariniundici S.p.A. (“**Fariniundici**”), società di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Fratelli Gabba 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi 02578081206, controllata da Luca Poggi, nato a Bologna il 14 maggio 1961, codice fiscale PGGLCU61E14A944Z.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena di controllo dell’Offerente (e delle società che partecipano al Patto Parasociale) alla Data della Comunicazione, con indicazione della relativa percentuale di capitale detenuta.



☐ Tale partecipazione azionaria sarà trasferita da Sofima PIK S.p.A. a IMA BidCo S.p.A. prima dell’avvio dell’Offerta

## 1.2 Le persone che agiscono di concerto con l’Offerente in relazione all’Offerta

Sono da considerarsi come persone che agiscono di concerto con l’Offerente (le “**Person**

Agiscono di Concerto”) i seguenti soggetti:

- (i) ai sensi dell’art. 101-*bis*, comma 4-*bis*, lett. a), del TUF May, lo Sponsor Finanziario, Alva, Amca, Ipercubo, Lefa, Mefa, 4emme, PM Investments, Cofiva, Fariniundici, Veicolo Management, FamCo, in quanto aderenti al Patto Parasociale; e
- (ii) ai sensi dell’art. 101- *bis*, comma 4-*bis*, lett. b), del TUF, Sofima Holding, Sofima PIK e Sofima, in quanto società che esercitano, direttamente o indirettamente, il controllo sull’Offerente.

### 1.3 L’Emittente

L’Emittente è I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Emilia 428-442, 40064, Ozzano dell’Emilia (BO).

Le azioni ordinarie dell’Emittente sono quotate sul segmento STAR del MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana con codice ISIN IT0001049623.

Per quanto a conoscenza dell’Offerente, alla Data della Comunicazione, l’Emittente è titolare di n. 107.000 azioni proprie, pari allo 0,248% del capitale sociale.

Alla Data della Comunicazione, l’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, *warrant* e/o strumenti finanziari che attribuiscono diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, e/o altri strumenti finanziari che possano conferire a terzi in futuro diritti di acquisire azioni dell’Emittente o diritti di voto anche limitati.

Si indicano di seguito i soggetti (diversi dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto) che, in base alle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del TUF, così come pubblicate sul sito internet della Consob alla Data della Comunicazione, risultano detenere una partecipazione rilevante nel capitale sociale dell’Emittente (fonte: [www.consob.it](http://www.consob.it)).

Dichiarante	Azionista diretto	Titolo di possesso	% diritti di voto
Hydra S.p.A.	Hydra S.p.A.	Proprietà	3,065

## 2. Presupposti giuridici e motivazioni dell’Offerta

### 2.1 Presupposti giuridici dell’Offerta

L’Offerta consiste in un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a) e 109 del TUF.

L’obbligo di promuovere l’Offerta consegue al perfezionamento, in data odierna (la “**Data di Esecuzione**”), delle seguenti attività che hanno comportato un mutamento dell’assetto di controllo di Sofima, società che, alla data odierna, controlla indirettamente IMA, tramite Sofima PIK, con una partecipazione pari al 51,594% circa del relativo capitale sociale e il 66,956% dei diritti di voto, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1 del Codice Civile (incluse le azioni proprie) (la “**Partecipazione Azionaria**”):

- (i) l’acquisto da parte dello Sponsor Finanziario, tramite May, di n. 188.792 azioni di Sofima, rappresentative del 19,070% del capitale sociale di Sofima e del 41,414% dei relativi diritti di voto<sup>3</sup>, offerte in vendita dai Venditori, per un corrispettivo unitario pagato in contanti

<sup>3</sup> Fermo restando che, ai sensi del Patto Parasociale, le parti hanno convenzionalmente determinato che May abbia il diritto di esprimere il 49% del totale dei relativi diritti di voto. In ogni caso, nell’ipotesi in cui si verifichi un’integrale adesione

pari a Euro 1.372,29 per azione di Sofima e corrispondente a una valorizzazione unitaria riconosciuta delle azioni di IMA pari a Euro 68, inclusivo del dividendo (l'“**Acquisizione**”); e

- (ii) la sottoscrizione da parte dei Pattisti del Patto Parasociale, il quale si colloca nel quadro di un progetto imprenditoriale finalizzato alla gestione congiunta di Sofima da parte degli Azionisti di Sofima – che ai sensi del Patto Parasociale si sono impegnati a trasferire tutte le azioni di Sofima di cui gli stessi sono titolari a FamCo entro e non oltre venti giorni lavorativi dal completamento delle operazioni successive all'Offerta previste dall'Accordo di Investimento e Compravendita – e di May, al fine di perseguire strategie comuni di sviluppo di IMA e di valorizzazione del proprio investimento.

In questo contesto, l'Acquisizione integra un'operazione di acquisto indiretto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del Regolamento Emittenti. Gli assetti di controllo di Sofima vengono infatti a essere modificati in conseguenza degli acquisti di azioni da parte dello Sponsor Finanziario, tramite May, dell'introduzione a livello statutario di Sofima di previsioni volte a mutarne il controllo e della sottoscrizione del Patto Parasociale. In particolare, per effetto del perfezionamento dell'Acquisizione avvenuto in data odierna e dei diritti di *governance* riconosciuti a May dal Patto Parasociale, lo stesso è in grado di esercitare il controllo congiunto su IMA, essendosi conseguentemente realizzato un acquisto indiretto rilevante ai fini dell'insorgere dell'obbligo di promuovere l'Offerta. Con il programmato conferimento a favore di FamCo delle azioni Sofima detenute dagli Azionisti di Sofima, il controllo su Sofima e, indirettamente, su IMA, sarà esercitato congiuntamente da FamCo e dallo Sponsor Finanziario.

In particolare, si precisa, in sintesi, quanto segue:

- (i) in data 28 luglio 2020, come altresì descritto nel comunicato stampa diffuso dall'Emittente ai sensi dell'articolo 114 del TUF, gli Azionisti di Sofima e lo Sponsor Finanziario, società che controlla indirettamente May, hanno sottoscritto un accordo di investimento e di compravendita (l'“**Accordo di Investimento e di Compravendita**”) relativo a Sofima e indirettamente a IMA avente a oggetto:
  - a. l'acquisto dai Venditori (su basi non proporzionali al numero di azioni dagli stessi detenute), da parte di una società da designarsi dallo Sponsor Finanziario (May), di 188.792 azioni Sofima, senza valore nominale e rappresentative del 19,070% del capitale sociale di Sofima e del 41,414% dei relativi diritti di voto<sup>4</sup> (l'“**Acquisizione**”). L'esecuzione dell'Accordo di Investimento e di Compravendita è stata condizionata, tra le altre, all'ottenimento (x) dell'autorizzazione dell'Acquisizione da parte delle autorità antitrust competenti: Unione europea (tramite la Commissione Europea), Cina, Macedonia del Nord, Montenegro, Russia e Serbia e (y) dell'autorizzazione dell'Acquisizione da parte del Governo Italiano per gli effetti della normativa in materia di c.d. Golden Power;
  - b. la sottoscrizione tra gli Azionisti di Sofima, lo Sponsor Finanziario, May, Sofima, il Veicolo Management e FamCo del Patto Parasociale; e
  - c. l'impegno di May a sottoscrivere e versare un aumento del capitale sociale di Sofima scindibile, progressivo e in più *tranches* (l'“**Aumento di Capitale**”), con conseguente incremento della partecipazione detenuta da tale società in Sofima, al fine di dotare Sofima e le sue controllate di parte delle risorse necessarie per pagare agli azionisti di minoranza il corrispettivo per le azioni di IMA apportate all'Offerta

---

all'Offerta da parte degli azionisti dell'Emittente, allo Sponsor Finanziario spetterà una percentuale in termini di diritti di voto pari al 49%.

<sup>4</sup> Fermo restando che, ai sensi del Patto Parasociale, le parti hanno convenzionalmente determinato che May abbia il diritto di esprimere il 49% del totale dei relativi diritti di voto. In ogni caso, nell'ipotesi in cui si verifichi un'integrale adesione all'Offerta da parte degli azionisti dell'Emittente, a May spetterà una percentuale in termini di diritti di voto pari al 49%.

(la rimanente parte verrà apportata a Sofima e alle sue controllate da finanziamenti bancari e obbligazionari). In esito all'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale qui descritto, assumendo che tutte le azioni di IMA siano apportate all'Offerta, May verrebbe a detenere fino ad un massimo di circa il 44% del capitale sociale di Sofima e il 49% dei diritti di voto in Sofima;

- (ii) nel caso in cui, a seguito del completamento dell'Offerta, lo Sponsor Finanziario abbia investito nell'operazione anche a seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale un importo complessivo inferiore a Euro 500 (cinquecento) milioni, lo Sponsor Finanziario avrà il diritto di acquistare dagli Azionisti di Sofima, anche per il tramite di una società italiana interamente partecipata, un numero di azioni di Sofima che consenta allo Sponsor Finanziario di raggiungere il suddetto importo minimo di investimento, fermo restando che gli Azionisti di Sofima manterranno in ogni caso una partecipazione almeno pari al 51% del capitale sociale di Sofima;
- (iii) l'Accordo di Investimento e di Compravendita prevede che, a seguito del completamento dell'Offerta, su richiesta dello Sponsor Finanziario o degli Azionisti di Sofima, Sofima si fonda con May attraverso una fusione per incorporazione, con Sofima quale società risultante dalla fusione;
- (iv) in data 9 settembre 2020, il Governo Italiano ha notificato alle parti dell'Accordo di Investimento e di Compravendita che la normativa in materia di c.d. Golden Power non trova applicazione all'Acquisizione, pertanto la relativa condizione sospensiva si è verificata;
- (v) in data 14 ottobre 2020, lo Sponsor Finanziario ha designato May per perfezionare l'Acquisizione e sottoscrivere l'Aumento di Capitale;
- (vi) nel periodo ricompreso tra il 3 settembre 2020 e il 10 novembre 2020, le autorità garanti della concorrenza e del mercato dei seguenti Paesi hanno rilasciato le autorizzazioni all'Acquisizione: Macedonia del Nord, Serbia, Russia, Montenegro, Cina, Unione europea (tramite la Commissione Europea);
- (vii) in data 21 ottobre 2020, gli Azionisti di Sofima hanno costituito FamCo;
- (viii) in data 3 novembre 2020, è stato costituito il Veicolo Management. È previsto che, entro la data di completamento dell'Offerta, il Veicolo Management sottoscriverà azioni di Sofima di classe C, per un ammontare complessivo di Euro 21.000.000 e in un numero determinato in base al valore attribuito alle stesse, sulla base del *fair value* come determinato da apposita perizia redatta dagli esperti, nominati di comune accordo da parte degli Azionisti di Sofima e dello Sponsor Finanziario;
- (ix) essendosi verificate le predette condizioni, alla Data di Esecuzione, May ha perfezionato l'Acquisizione e, assieme agli Azionisti di Sofima, allo Sponsor Finanziario, a Sofima, al Veicolo Management e a FamCo è stato sottoscritto il Patto Parasociale.

A esito delle operazioni sopra descritte, si è dunque verificata una modifica degli assetti di controllo dell'Emittente con il conseguente obbligo di promuovere l'Offerta da parte dell'Offerente, quale soggetto all'uopo designato da parte delle Persone che Agiscono di Concerto.


Si segnala altresì che:

- (i) dalla Data della Comunicazione, sono divenute efficaci le dimissioni presentate dalla maggioranza degli amministratori dell'Emittente e sono conseguentemente entrati in carica i seguenti amministratori di IMA nominati dalla relativa assemblea dei soci tenutasi in data 27 ottobre 2020: Vacchi Alberto (in qualità di Presidente), Schiavina Maria Carla, Paris Paola Alessandra, Bonfiglioli Sonia, Poggi Luca, Ferraresi Stefano,

Castelli Marco, Retif Christelle, Duranti Luca Maurizio, Schiavina Alessandra e Cesare Conti;

- (ii) tra la data odierna e prima dell'avvio dell'Offerta, Sofima PIK trasferirà all'Offerente la Partecipazione Azionaria da essa detenuta per effetto di una serie di operazioni societarie infragruppo.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della catena di controllo dell'Offerente (e delle società che partecipano al Patto Parasociale) al momento dell'avvio dell'Offerta.



## 2.2 Motivazioni dell'Offerta e programmi futuri

L'obbligo di promuovere l'Offerta è sorto a seguito della modifica degli assetti di controllo di IMA derivanti dall'acquisto da parte dello Sponsor Finanziario, tramite May, di una partecipazione in Sofima e dalla contestuale sottoscrizione del Patto Parasociale.

L'Offerta adempie agli obblighi previsti dagli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a) e 109 del TUF ed è finalizzata a conseguire la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente (il "Delisting").

Qualora il Delisting non venga conseguito al termine e per effetto dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale proroga o Riapertura dei Termini (come di seguito definita), l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto intendono conseguire il Delisting: (i) in ragione dell'adempimento da parte dell'Offerente dell'obbligo di acquisto ex art. 108, commi 1 e 2, del TUF e/o del diritto di acquisto ex art. 111, comma 1, del TUF, qualora si verifichino le condizioni previste dalla legge; o (ii) a esito di una fusione per incorporazione dell'Emittente nell'Offerente (società non quotata) (la "Fusione"), con la conseguenza che i titolari di azioni dell'Emittente che non



esercitino il diritto di recesso diventerebbero, per effetto della Fusione, titolari di una partecipazione nel capitale sociale di una società le cui azioni non saranno quotate. A tale riguardo, si rappresenta che (i) alla data del presente Comunicato, l'Offerente già detiene una partecipazione pari al 51,594% del capitale sociale dell'Emittente e al 66,956% dei relativi diritti di voto (incluse le azioni proprie), e, pertanto, esso dispone dei diritti di voto necessari per esercitare il controllo sull'assemblea ordinaria e straordinaria dell'Emittente e (ii) ai termini di cui al successivo paragrafo 3.5 e qualora si verificino le condizioni di mercato, l'Offerente e le sue affiliate intendono procedere, successivamente alla Data della Comunicazione, con acquisti di azioni IMA effettuati al di fuori dell'Offerta, sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come di seguito definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente.

In seguito al perfezionamento del *Delisting*, l'Offerente si propone di cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita, ivi incluso mediante il perfezionamento di grandi acquisizioni e l'espansione in nuovi mercati, nonché di valorizzare il *business* nel medio-lungo periodo, consolidando la propria posizione di *leadership* nell'industria del *packaging machinery*.

L'Offerente ritiene che il raggiungimento degli obiettivi descritti possa essere conseguito al meglio in un contesto privato, nel quale le azioni dell'Emittente non siano ammesse alle negoziazioni sul MTA.

### **3. Elementi essenziali dell'Offerta**

#### **3.1 Categorie e quantitativo delle azioni oggetto dell'Offerta**

L'Offerta ha a oggetto massime n. 20.810.315 azioni ordinarie dell'Emittente (collettivamente, le "Azioni"), ciascuna del valore nominale di Euro 0,52, rappresentative del 48,158% del capitale sociale dell'Emittente, e pari alla totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente in circolazione dalla Data della Comunicazione *dedotte* (i) le n. 22.295.194 azioni ordinarie, rappresentative del 51,594% del capitale sociale di IMA e del 66,956% dei relativi diritti di voto, detenute dall'Offerente alla Data della Comunicazione, e (ii) le n. 107.000 azioni proprie dell'Emittente, pari al 0,248% del capitale sociale dell'Emittente, alla Data della Comunicazione.

Come indicato nel paragrafo che precede, alla Data della Comunicazione, l'Emittente è titolare di n. 107.000 azioni proprie, rappresentative dello 0,248% capitale sociale dell'Emittente.

Essendo l'Offerta un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi degli articoli 102, 106, commi 1 e 3, lett. a) e 109 del TUF, essa non è soggetta ad alcuna condizione di efficacia. L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

Si precisa che il numero di Azioni oggetto dell'Offerta potrebbe variare in diminuzione qualora, entro il termine del Periodo di Adesione (come di seguito definito), nonché, qualora ne ricorrano i presupposti applicabili di cui all'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti, durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente e/o le Persone che Agiscono di Concerto dovessero acquistare azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nel rispetto della normativa applicabile.

Le Azioni portate in adesione all'Offerta dovranno essere liberamente trasferibili all'Offerente e libere da vincoli e gravami di ogni genere e natura, reali, obbligatori e personali.

#### **3.2 Corrispettivo unitario e controvalore massimo dell'Offerta**

L'Offerente riconoscerà un corrispettivo in denaro pari a Euro 68,00 (sessantotto/00) *cum dividendo* per ogni Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

Considerata la natura obbligatoria dell'Offerta e tenuto conto della struttura dell'operazione da cui sorge l'obbligo di promuovere l'Offerta, il Corrispettivo è stato fissato in conformità a quanto disposto dall'art. 106 del TUF, e da quanto disposto dalla CONSOB, tra le altre, nella comunicazione n. DIS/99053857 del 12 luglio 1999 per il caso di acquisti indiretti di partecipazioni, ai sensi dell'art. 106 comma 3, lett. (a), TUF e 45 del Regolamento Emittenti.

In particolare, si rappresenta che il Corrispettivo corrisponde alla valorizzazione unitaria delle azioni dell'Emittente riconosciuta nel corrispettivo concordato per l'acquisto della partecipazione in Sofima da parte dello Sponsor Finanziario, tramite May, come previsto nell'ambito dell'Accordo di Investimento e di Compravendita.

Il Corrispettivo si intende al netto dei bolli, in quanto dovuti, e dei compensi, provvigioni e spese, che rimarranno a carico esclusivo dell'Offerente. L'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, è a carico degli aderenti all'Offerta.

Il prezzo ufficiale per azione ordinaria dell'Emittente, rilevato alla chiusura del 28 luglio 2020 (ultimo giorno di borsa aperta prima della diffusione al mercato del comunicato stampa a sensi dell'articolo 114 del TUF contenente l'annuncio della sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e di Compravendita, la "Data di Riferimento") era pari a Euro 59,78 (fonte: FactSet). Rispetto a tale valore, il Corrispettivo incorpora, pertanto, un premio pari al 13,7% circa. Il premio rispetto al prezzo medio ponderato nel mese precedente alla Data di Riferimento risulta pari al 24,6%

Nella seguente tabella viene riportato un confronto tra il Corrispettivo e: (i) l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura delle azioni registrato il 28 luglio 2020, e (ii) la media aritmetica ponderata sui volumi dei prezzi ufficiali relativa a 1, 3, 6 mesi e 1 anno precedenti la chiusura del mercato del 28 luglio 2020 (data in cui è stata comunicata al mercato la sottoscrizione dell'Accordo di Investimento e di Compravendita).

Periodo di riferimento	Prezzo medio ponderato nel periodo	Corrispettivo <sup>1)</sup> vs prezzo medio ponderato di periodo
Prezzo medio ponderato sui volumi - data precedente l'annuncio (28 luglio 2020)	Euro 59,78	13,7%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 1 mese precedente il 28 luglio 2020	Euro 54,56	24,6%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 3 mesi precedenti il 28 luglio 2020	Euro 55,48	22,6%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 6 mesi precedenti il 28 luglio 2020	Euro 55,61	22,3%
Prezzo medio ponderato sui volumi - 1 anno precedente il 28 luglio 2020	Euro 58,53	16,2%

Fonte: FactSet al 28 luglio 2020.

Nota: 1) Corrispettivo per Azione *cum* dividendo.

In caso di totale adesione all'Offerta, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta calcolato sulla base del Corrispettivo pari a Euro 68,00 e del numero massimo complessivo di Azioni oggetto dell'Offerta è pari a Euro 1.415.101.420 (l'"Esborso Massimo").

Il pagamento delle somme dovute nel contesto dell'Offerta (calcolate assumendo un'adesione totale da parte dei soci all'Offerta, prendendo in considerazione il numero massimo di Azioni oggetto della stessa e, pertanto, nei limiti dell'Esborso Massimo) sarà effettuato dall'Offerente facendo ricorso interamente a proprie risorse finanziarie di *equity*, derivanti da versamenti in conto capitale da parte di Sofima Holding, la quale, a sua volta, si avvarrà di proprie risorse finanziarie di debito e di risorse finanziarie di *equity* ricevute tramite versamenti in conto capitale da parte delle sue società controllanti.

In particolare, le risorse necessarie per far fronte all'Esborso Massimo derivano, nella misura e

secondo le proporzioni che saranno stabilite dall'Offerente in prossimità della Data di Pagamento, dalle seguenti risorse finanziarie di *equity* e di debito del gruppo facente capo a Sofima:

- (i) fino a massimi Euro 572.401.420,00, derivanti dall'Aumento di Capitale di Sofima sottoscritto e versato da May;
- (ii) fino a massimi Euro 700.000.000,00, derivanti dal Finanziamento *Bridge Senior Secured* a favore di Sofima Holding, che verranno trasferiti all'Offerente mediante versamento in conto capitale; e
- (i) fino a massimi Euro 142.700.000,00, derivanti dall'emissione da parte di Sofima delle PIK Notes, da sottoscrivere da parte di investitori istituzionali.

### 3.3 Durata dell'Offerta

Il periodo di adesione dell'Offerta (il "**Periodo di Adesione**") sarà concordato con Borsa Italiana nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 40 del Regolamento Emittenti e avrà una durata compresa tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni di borsa aperta, salvo proroga o eventuale Riapertura dei Termini (come di seguito definita).

Trattandosi di offerta promossa da un soggetto che deterrà una partecipazione nell'Emittente superiore alla soglia del 30% prevista dall'articolo 106, comma 1, del TUF, all'Offerta si applicherà l'articolo 40-*bis* del Regolamento Emittenti. Pertanto, a chiusura del Periodo di Adesione e, precisamente, entro il giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento (come di seguito definita), il Periodo di Adesione potrebbe essere riaperto per cinque giorni di borsa aperta ai sensi dell'articolo 40-*bis*, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti (la "**Riapertura dei Termini**").

Il pagamento del Corrispettivo avverrà entro il sesto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del (i) Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato e (ii) dell'eventuale Riapertura dei Termini (ciascuna, una "**Data di Pagamento**").

### 3.4 Revoca delle Azioni dalla quotazione

#### 3.4.1. *Obbligo di Acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF*

Alla luce dei programmi futuri dell'Offerente relativi all'Emittente, l'Offerta è finalizzata al Delisting.

Conseguentemente, nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, l'intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente.

In tale circostanza, l'obbligo di acquistare le restanti Azioni dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF (l'**"Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF"**), gravante solidalmente sull'Offerente e sulle Persone che Agiscono di Concerto, sarà adempiuto esclusivamente dall'Offerente ad un corrispettivo per Azione pari al Corrispettivo. L'Offerente comunicherà l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF nel rispetto della normativa applicabile.

Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 108, comma 2, del TUF, le

n. 107.000 azioni proprie, pari allo 0,248% del capitale sociale emesso dell'Emittente, detenute dall'Emittente stesso alla Data della Comunicazione, saranno computate nella partecipazione complessiva dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, a norma dell'articolo 2.5.1, comma 6, del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (il "**Regolamento di Borsa**"), Borsa Italiana disporrà la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione a decorrere dal giorno di Borsa aperta successivo al giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo 3.4.2. Pertanto, a seguito del verificarsi dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, i titolari delle Azioni che non abbiano aderito all'Offerta e che non abbiano richiesto all'Offerente di acquistare le loro Azioni in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (fermo quanto indicato nel successivo Paragrafo 3.4.2), saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

#### *3.4.2. Obbligo di acquisto delle Azioni ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF ed esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF*

Nel caso in cui, all'esito dell'Offerta (ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), per effetto delle adesioni all'Offerta e/o di acquisti eventualmente effettuati al di fuori dell'Offerta medesima in conformità alla normativa applicabile e/o in adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto (congiuntamente considerate ai sensi dell'articolo 109 del TUF) venissero a detenere una partecipazione complessiva superiore o pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**").

Il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente non appena possibile dopo la conclusione dell'Offerta o della procedura di adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (a seconda dei casi). L'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, comma 1, del TUF nei confronti degli azionisti dell'Emittente che ne abbiano fatto richiesta ("**Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF**"), dando pertanto corso ad un'unica procedura (la "**Procedura Congiunta**").

Si precisa che, ai fini del calcolo della soglia prevista dall'articolo 108, comma 1, del TUF e dall'articolo 111 del TUF, le n. 107.000 azioni proprie, pari allo 0,248% del capitale sociale emesso dell'Emittente, detenute dall'Emittente stesso alla Data della Comunicazione, saranno sommate alla partecipazione complessiva dell'Offerente (numeratore) senza essere sottratte dal capitale sociale dell'Emittente (denominatore).

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3, del TUF, come richiamate dall'articolo 111 del TUF, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo un corrispettivo per Azione pari al Corrispettivo. L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto nel rispetto della normativa applicabile.

Si segnala che, a seguito del verificarsi dei presupposti del Diritto di Acquisto e dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, Borsa Italiana disporrà (se non già intervenuta) la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, tenendo conto dei tempi previsti per l'esercizio del Diritto di Acquisto.

### 3.4.3. *Eventuale scarsità di flottante*

A esito dell'Offerta (inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini), ove non ricorrano i presupposti per il Delisting in conseguenza dell'applicabilità dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del Diritto di Acquisto, non è escluso che si verifichi una scarsità del c.d. flottante (ossia la quota di capitale sociale diffusa presso il mercato) tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni ordinarie di IMA, anche tenuto conto dell'eventuale permanenza nel capitale sociale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile. In tal caso, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca delle azioni ordinarie di IMA dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

Qualora tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l'Offerente dichiara fin da ora che non intende porre in essere misure finalizzate a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni delle azioni ordinarie di IMA, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile ed essendo il Delisting l'obiettivo dell'Offerta.

In caso di revoca delle azioni ordinarie di IMA dalla quotazione sul MTA ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa, i titolari di Azioni che non abbiano aderito all'Offerta (salvo quanto indicato nei precedenti Paragrafi 3.4.1 e 3.4.2) saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato, con conseguente difficoltà di liquidare il proprio investimento.

Inoltre, ove pure, all'esito dell'Offerta (o, se del caso, all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini dell'Offerta), il flottante residuo delle azioni ordinarie di IMA fosse superiore al 10% ma inferiore al 20% del capitale sociale dell'Emittente, anche in considerazione dell'eventuale permanenza nel capitale dell'Emittente di azionisti con partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa applicabile, tale flottante potrebbe non essere ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di sufficiente diffusione richieste dal Regolamento di Borsa per il mantenimento dell'Emittente nel segmento STAR del MTA, con conseguente possibile trasferimento dell'Emittente al Segmento standard del MTA, secondo quanto previsto dall'articolo IA.4.2.2, comma 3, delle Istruzioni di Borsa. In caso di perdita della qualifica di STAR, le azioni ordinarie di IMA potrebbero presentare un grado di liquidità minore rispetto a quello registrato alla data del Documento di Offerta e l'Emittente, non essendovi più tenuto, potrebbe decidere di non rispettare in via volontaria i requisiti previsti per le società quotate sul segmento STAR.

### 3.4.4 *Fusione (dopo il Delisting)*

Nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, il Delisting sia stato conseguito e l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione (anche a seguito dell'esecuzione dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF), agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione spetterebbe il diritto di recesso solo al ricorrere di uno dei presupposti di cui all'art. 2437 del Codice Civile. In tal caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, del Codice Civile, tenuto conto della consistenza patrimoniale dell'Emittente e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

### 3.4.5 *Fusione (in assenza di Delisting)*

Nel caso in cui, a seguito del perfezionamento dell'Offerta, il Delisting non fosse conseguito, l'Offerente intende perseguire il Delisting mediante la Fusione.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente dovesse essere oggetto dell'operazione di Fusione in assenza di Delisting, agli azionisti dell'Emittente che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (e pertanto di esclusione dalla quotazione) spetterebbe il diritto di

recesso ai sensi dell'art. 2437-quinquies del Codice Civile, in quanto, in tale ipotesi, essi riceverebbero in concambio azioni non quotate su un mercato regolamentato. In tale caso, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarebbe determinato ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del Codice Civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

#### 3.4.7 *Ulteriori possibili operazioni straordinarie*

L'Offerente non esclude di poter valutare, a sua discrezione, in futuro l'opportunità di realizzare - in aggiunta o in alternativa alle operazioni di Fusione descritte ai Paragrafi 3.4.4 e 3.4.5 che precedono - eventuali ulteriori operazioni straordinarie che si ritenessero opportune in linea con gli obiettivi e le motivazioni dell'Offerta, sia in caso di Delisting che di non revoca delle azioni ordinarie dell'Emittente dalla quotazione, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni riguardanti l'Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d'azienda, e/o aumenti di capitale, fermo restando che, alla Data della Comunicazione, non sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti delle società coinvolte in merito a nessuna delle operazioni di cui al presente Paragrafo 3.4.7. Sebbene gli effetti di tali eventuali ulteriori operazioni straordinarie per gli azionisti dell'Emittente potranno essere valutati, caso per caso, solo a seguito dell'eventuale adozione delle corrispondenti delibere, si fa presente che, qualora, ad esempio, venisse deliberato un aumento di capitale, quest'ultimo potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli azionisti dell'Emittente, diversi dall'Offerente, se questi non fossero in grado di, o non intendessero, sottoscrivere il capitale di nuova emissione.

### 3.5 **Mercati sui quali è promossa l'Offerta**

L'Offerta è promossa in Italia, in quanto le azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate esclusivamente sul segmento STAR del MTA, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

Nei limiti di quanto applicabile, l'Offerta è promossa anche negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act del 1934, come successivamente modificato ("U.S. Securities Exchange Act"), ferme restando le esenzioni applicabili contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act.

Qualora si verificano le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ivi inclusa la Regulation 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente e le sue affiliate intendono acquistare, successivamente alla Data della Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, azioni dell'Emittente sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come infra definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente o delle sue affiliate.

Per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, sarà messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in inglese. La versione inglese del Documento d'Offerta costituirà meramente una traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento d'Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa in Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (collettivamente gli

“Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copie della presente Comunicazione, o di porzioni della stessa, così come copia di qualsiasi successivo documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione che siano state poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

La presente Comunicazione non costituirà e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero sulla base di specifiche esenzioni e/o di deroghe rispetto alle medesime disposizioni.

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, tali soggetti saranno tenuti a verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

#### **4. Partecipazioni detenute dall’Offerente e dalle Persone che Agiscono di Concerto**

Alla Data della Comunicazione, Sofima PIK, soggetto che controlla indirettamente l’Offerente tramite Sofima Holding S.p.A., detiene la Partecipazione Azionaria, corrispondente a n. 22.295.194 azioni IMA, pari a circa il 51,594% del relativo capitale sociale e al 66,956% dei relativi diritti di voto. È previsto che, alla data del Documento di Offerta, la medesima Partecipazione Azionaria sarà nella titolarità dell’Offerente.

Per completezza, si precisa che, alla Data della Comunicazione, fatta eccezione per (i) le 20.520 azioni ordinarie IMA detenute da Alva, (ii) le 19.779 azioni ordinarie IMA detenute da Alva tramite Grecale Partecipazioni S.r.l.<sup>5</sup>, (iii) le 210.806 azioni ordinarie IMA detenute da Fariniunidici, le Persone che Agiscono di Concerto non detengono direttamente o indirettamente tramite alcun veicolo diverso dall’Offerente alcuna azione ordinaria dell’Emittente.

Né l’Offerente né le Persone che Agiscono di Concerto detengono altri strumenti finanziari emessi dall’Emittente o aventi come sottostante detti strumenti.

#### **5. Comunicazioni e autorizzazioni per lo svolgimento dell’Offerta**

La promozione dell’Offerta non è soggetta all’ottenimento di alcuna autorizzazione.

#### **6. Global Information Agent**

Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via XXIV Maggio 43, è stato nominato

---

<sup>5</sup> Partecipata da Alberto Vacchi al 52,94% in piena proprietà e al 46,21% in nuda proprietà.

dall'Offerente quale *global information agent* nell'ambito dell'Offerta (il "Global Information Agent") al fine di fornire informazioni relative all'Offerta a tutti gli azionisti dell'Emittente. A tal fine, il Global Information Agent ha predisposto un *account* di posta elettronica dedicato all'Offerta ([opa.ima@investor.morrowsodali.com](mailto:opa.ima@investor.morrowsodali.com)), nonché il numero verde 800 141 774 (per chiamate dall'Italia) e il numero +39 06 97 63 57 50 (per chiamate dall'estero). Tali numeri saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ora italiana.

Il sito internet del Global Information Agent è [www.morrowsodali-transactions.com](http://www.morrowsodali-transactions.com).

## 7. Consulenti

L'Offerente è assistito da:


- (i) J.P. Morgan Securities plc e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., in qualità di *advisor* finanziari;
- (ii) UniCredit Corporate & Investment Banking, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni;
- (iii) White & Case LLP ed NCTM Studio Legale, in qualità di consulenti legali;
- (iv) Poggi & Associati, in qualità di consulenti finanziari;
- (v) Tremonti Piccardi Romagnoli e Facchini Rossi & Soci, in qualità di consulenti fiscali.

## 8. Pubblicazione dei comunicati e dei documenti relativi all'Offerta

Il Documento di Offerta, i comunicati e tutti i documenti relativi all'Offerta saranno disponibili sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo [www.ima.it](http://www.ima.it).

### IMA BidCo S.p.A.

(anche in nome e per conto di *May S.p.A.*, *May Holding S.à r.l.*, *Alva S.p.A.*, *Amca S.r.l.*, *Ipercubo S.r.l.*, *Lefa S.r.l.*, *Mefa S.r.l.*, *4emme S.r.l.*, *PM Investments S.r.l.*, *Cofiva S.A.*, *Fariniundici S.p.A.*, *SEV Holding S.p.A.*, *CO.FI.M.A. S.p.A.*, *Sofima Holding S.p.A.*, *Sofima PIK S.p.A.* e *Sofima S.p.A.*)



Nome: Emanuele Gaugnoli

Titolo: Amministratore unico di IMA BidCo S.p.A.



## AVVERTENZA

L'Offerta descritta nel presente comunicato sarà promossa da IMA BidCo S.p.A. (l'“Offerente”) su massime numero 20.810.315 azioni ordinarie (le “Azioni”) di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (“IMA”). Il presente comunicato non costituisce né un'offerta di acquisto né una sollecitazione a vendere le Azioni di IMA.

Prima dell'inizio del periodo di adesione all'Offerta, come richiesto dalla normativa applicabile, l'Offerente pubblicherà il Documento di Offerta che gli azionisti di IMA dovrebbero esaminare con cura.

L'Offerta è rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni e sarà promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, salvo quanto di seguito indicato, sono soggette agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano.

L'Offerta è promossa anche negli Stati Uniti d'America ai sensi della Section 14(e) e della Regulation 14E dello U.S. Securities Exchange Act, ferme restando le applicabili esenzioni contemplate dalla Rule 14d-1(d) dello U.S. Securities Exchange Act.

Qualora si verificano le condizioni di mercato, e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ivi inclusa la Regulation 14e-5 dello U.S. Securities Exchange Act, nonché nel rispetto della prassi applicabile in Italia, l'Offerente e le sue affiliate intendono acquistare, successivamente alla data della presente Comunicazione, anche al di fuori dell'Offerta, azioni dell'Emittente sul mercato aperto al prezzo prevalente o mediante operazioni tra privati al prezzo negoziato tra le parti, a un prezzo non superiore al Corrispettivo (come infra definito) con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la propria partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente. Nei limiti in cui l'informativa relativa a tali acquisti sia resa disponibile al pubblico in Italia, la medesima informativa sarà resa pubblica mediante un comunicato stampa o altri mezzi di comunicazione di equivalente portata al fine di informare anche gli azionisti dell'Emittente negli Stati Uniti. Non saranno effettuati acquisti al di fuori dell'Offerta negli Stati Uniti d'America da parte, o per conto, dell'Offerente o delle sue affiliate.

Per rispettare la disciplina e le esenzioni previste dal diritto statunitense, sarà messo a disposizione dei detentori delle Azioni residenti negli Stati Uniti d'America un Documento di Offerta tradotto in inglese. La versione inglese del Documento d'Offerta costituirà meramente una traduzione di cortesia e la versione italiana del Documento d'Offerta sarà l'unico documento sottoposto all'approvazione della CONSOB.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa, né diffusa, dall'Offerente in Australia, Canada, Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese diverso dall'Italia in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell'Offerente (tali Paesi, inclusi Canada, Giappone e Australia, collettivamente gli “Altri Paesi”), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del presente comunicato, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Il presente comunicato e qualsiasi altro documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti Paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni. L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti e conformandosi alle disposizioni stesse prima dell'adesione all'Offerta.